

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5971

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BECCHI, DE JULIO

Presentata il 24 settembre 1991

Completamento dell'opera di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982, e modifiche al testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sono trascorsi ormai molti mesi da quando la Commissione d'inchiesta presieduta dall'onorevole Oscar Luigi Scalfaro ha concluso i suoi lavori, ed anche da quando la Camera ha dibattuto le conclusioni da essa presentate adottando una risoluzione a maggioranza, che riprendeva le principali proposte dalla Commissione formulate. È trascorso un periodo di tempo ancora più lungo da quando in sede di esame della legge 29 dicembre 1990, n. 405 (legge finanziaria 1991), uno stanziamento di tre mila miliardi nel triennio è stato collocato nell'apposita tabella B, per finanziare la ricostruzione abitativa con particolare riferimento alle situazioni di maggiore disagio che essa ancora proponeva per il persistere del fenomeno dei

terremotati senz'altro, soprattutto in alcuni comuni maggiormente danneggiati.

Nulla è stato più fatto. Dimentico delle pressioni locali, in parte più che giuste, e delle polemiche transeunti, il Parlamento è rimasto inattivo. Solo negli ultimi giorni il Senato della Repubblica ha avviato l'esame delle proposte di legge recenti e meno recenti, presentate ai fini dell'utilizzazione dell'accantonamento di tre mila miliardi recato dalla legge finanziaria 1991.

La proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione ha per obiettivo di riproporre il tema della rapida conclusione degli interventi di ricostruzione, a partire dalle situazioni di maggior disagio, e del superamento della legislazione speciale, straordinaria, derogatoria, che

ha fatto seguito alla legge n. 219 del 1981 ed a cui sono stati attribuiti molti dei mali, delle discrasie, delle disegualianze, manifestatisi nel corso degli interventi di ricostruzione (e sviluppo) della Campania e Basilicata, dopo il terremoto del 1980.

Concludere la ricostruzione, restituendo ai diritti ed ai doveri una loro collocazione trasparente e chiara, è essenziale se si vuole davvero riavviare un meccanismo di sviluppo, che essa ha contribuito a deviare ed inceppare. Con questo obiettivo convergono ora gli inve-

stimenti annunciati da importanti imprese nazionali. Il momento è favorevole.

Nella certezza che la maggioranza del Parlamento italiano non ritiene che un intervento come quello decollato dopo il terremoto nelle aree individuate come danneggiate, possa protrarsi per un lungo periodo di tempo ed insieme disattendere il fine minimale cui era indirizzato, senza danni non solo per lo sviluppo, ma anche per i fondamenti del sistema democratico, chiediamo di prendere in attenta considerazione questa nostra proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità generale).

1. La presente legge disciplina il completamento degli interventi di ricostruzione-riparazione nei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982.

2. In particolare la presente legge detta le norme necessarie al perseguimento dell'obiettivo prioritario e urgente di sanare le condizioni delle famiglie che, private della propria abitazione a causa degli eventi di cui al comma 1, siano ancora, alla data della sua entrata in vigore, senza casa. Devono essere considerati coerenti con la suddetta finalità:

a) i contributi per la ricostruzione-riparazione di alloggi destinati alle famiglie che siano state private della propria abituale dimora dal sisma o dagli interventi realizzati ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni, e che non abbiano già ricevuto alcun contributo allo stesso titolo o per le quali non si sia altrimenti provveduto ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera e), della legge n. 219 del 1981;

b) le opere civili di urbanizzazione primaria la cui realizzazione sia indispensabile per consentire gli interventi di ricostruzione-riparazione degli alloggi, come previsti nei piani redatti dalle amministrazioni competenti ai sensi delle norme recate dalla legge n. 219 del 1981 e successive modificazioni e integrazioni, ed a garantirne l'abitabilità.

3. Il Nucleo di valutazione degli investimenti del Ministero del bilancio e della programmazione economica, istituito dall'articolo 4 della legge 26 aprile 1982, n. 181, e disciplinato con legge 17 dicem-

bre 1986, n. 878, al fine di garantire il perseguimento dell'obiettivo di cui ai commi 1 e 2, svolge a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge i compiti che da essa gli sono assegnati.

4. All'onere derivante dalla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, con assoluta priorità per quelli di cui al comma 2 del presente articolo, pari a lire 1.500 miliardi per il 1991, 1.000 miliardi per il 1992 e 500 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Provvedimenti per la ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 ».

ART. 2.

(Delimitazione dell'area di intervento).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la delimitazione dell'area nella quale possono essere proseguiti gli interventi di ricostruzione e riparazione abitativa di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni. Nell'area così delimitata ricadono tutti gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Nel delimitare l'area di cui al comma 1, il Governo si attiene al principio che gli interventi di ricostruzione-riparazione cui lo Stato concorre finanziariamente sono quelli previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219. Ad essi devono essere equiparati quelli la cui necessità derivi dalle attività di demolizione realizzate nell'ambito degli interventi già effettuati ai sensi delle norme di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980. del febbraio

1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, purché sia documentatamente provato che la demolizione ha avuto luogo prima del 30 giugno 1991.

3. Onde accertare la sussistenza del nesso di causalità tra il danno e gli eventi sismici, il Governo tiene conto degli accertamenti realizzati nell'esercizio dei compiti affidatigli dall'articolo 4-*quater* del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874.

ART. 3.

(Programma di completamento e programma stralcio).

1. I sincaci dei comuni inclusi nell'area delimitata ai sensi dell'articolo 2, sono tenuti a presentare al Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1, comma 3, entro 60 giorni dalla emanazione da parte del Governo del decreto legislativo di cui al medesimo articolo 2, un programma di completamento dell'opera di ricostruzione e riparazione abitativa ed un programma stralcio degli interventi prioritari individuati dall'articolo 1, comma 2.

2. Il termine di cui al comma 1 del presente articolo costituisce altresì il termine ultimo per la presentazione delle domande di contributo complete della documentazione prevista dall'articolo 14 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche e integrazioni, nel caso in cui i comuni o altri enti pubblici siano subentrati nei diritti degli aventi titolo, in quanto questi vi abbiano rinunciato, delegando al comune o all'ente pubblico la progettazione, l'esecuzione e la gestione dei lavori.

3. Il programma di completamento di cui al comma 1 deve contenere:

a) l'elenco dei proprietari ammessi al contributo per la ricostruzione o la riparazione, nei termini previsti dall'articolo 14 della legge 14 maggio 1981, n. 219, ed i contributi loro accordati, specificandone lo stato di erogazione;

b) il dettagliato elenco dei proprietari che hanno giustificato diritto al contributo, avendo presentato domanda entro il 31 marzo 1984 e inoltrato entro il 31 ottobre 1989 la prevista documentazione, finita e completa, e risultando rispondente a verità quanto asserito dalla dichiarazione di cui all'articolo 14, secondo comma, lettera a), della legge 14 maggio 1981, n. 219, ed ai quali non sia stato ancora erogato, in tutto o in parte, il contributo per la ricostruzione o riparazione. I suddetti proprietari devono essere distinti in base alle seguenti tipologie:

1) proprietari aventi diritto le cui abitazioni debbano essere ubicate nelle aree interessate dai piani di recupero;

2) proprietari aventi diritto che siano altresì proprietari di altri immobili destinati ad abitazione nel territorio del comune o dei comuni contermini, ed abbiano già ricevuto per questi il contributo per la ricostruzione e la riparazione;

3) proprietari aventi diritto residenti in alloggi precari in quanto non dispongano di un alloggio ricostruito o riparato, specificando se le attività di ricostruzione-riparazione non sono state eseguite o se, ove siano state eseguite, non sono state apprestate le indispensabili opere di urbanizzazione primaria;

c) l'elenco dettagliato dei soggetti non aventi diritto, in quanto non proprietari, residenti in alloggi precari e privati dell'abitazione goduta a titolo diverso dalla proprietà, a causa del sisma;

d) l'elenco dettagliato dei proprietari aventi diritto inerti, i cui beni danneggiati sono inclusi nei piani di recupero e il contributo spettante ai quali è stato avvocato dal comune che si è incaricato di affidare i lavori ad un concessionario, specificando se i lavori sono stati ultimati, sono in corso di realizzazione, devono ancora iniziare;

e) i programmi di opere di urbanizzazione primaria e secondaria deliberati, la loro connessione con la ricostruzione abitativa, l'importo proveniente dal fondo

di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, o da altri finanziamenti pubblici, per essi già erogato e impegnato.

4. Negli elenchi dettagliati dei proprietari di cui al comma 3, lettera *b*), devono essere specificatamente individuati coloro che hanno delegato il comune o altro ente pubblico all'opera di ricostruzione o riparazione.

5. Il programma stralcio di cui al comma 1 deve indicare:

a) il numero di abitazioni da ricostruire o da riparare, o da costruire ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera *e*), della legge 14 maggio 1981, n. 219, e il programma delle opere di urbanizzazione da realizzare per assicurare l'agibilità e l'abitabilità delle stesse abitazioni, ai fini del completamento della ricostruzione e riparazione abitativa con riferimento dettagliato ai soggetti di cui alle lettere *b*), numero 3), e *c*) del comma 3;

b) il fabbisogno finanziario occorrente per gli interventi di cui alla lettera *a*);

c) un programma operativo che metta in relazione risorse finanziarie, obiettivi fisici e tempi di esecuzione per i suddetti interventi.

6. Ai fini della valutazione del fabbisogno finanziario occorrente, si tiene conto per la determinazione dei contributi delle prescrizioni contenute negli articoli 10, 11 e 12 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

7. Il sindaco è responsabile della conformità ai criteri dettati dalla presente legge, del programma di completamento e del programma stralcio.

8. Ai fini della formazione del programma di completamento e del programma stralcio di cui al comma 1, il Nucleo di valutazione degli investimenti di cui all'articolo 1, comma 3, è tenuto a predisporre una dettagliata scheda tipo. Il Presidente del Consiglio dei ministri rende pubblica la scheda con il decreto legislativo di cui all'articolo 2.

ART. 4.

(Programma realizzativo).

1. Il Nucleo di valutazione degli investimenti di cui all'articolo 1, comma 3, valutati i programmi di completamento e i programmi stralcio pervenuti ad opera dei sindaci dei comuni ricadenti nell'area di cui all'articolo 2, definisce entro i sessanta giorni successivi al recepimento:

a) un programma realizzativo triennale che individui gli obiettivi fisici perseguibili in ogni anno del triennio a tal fine utilizzando le somme di cui all'articolo 1, comma 4;

b) il programma generale di completamento dell'opera di ricostruzione e riparazione nell'area di cui all'articolo 2.

2. Ai fini della definizione del programma realizzativo triennale, il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici individua, sulla base dei programmi stralcio presentati dai sindaci ed eventualmente delle integrazioni per essi suggerite dai commissari *ad acta* di cui all'articolo 6, i finanziamenti da erogare, specificando quelli destinati agli interventi dei privati e quelli destinati agli interventi dei comuni per opere di pubblica utilità o per la costruzione delle abitazioni di cui all'articolo 8, primo comma, lettera e), della legge 14 maggio 1981, n. 219.

ART. 5.

(Modalità di erogazione dei finanziamenti).

1. Il programma realizzativo definito dal Nucleo di valutazione degli investimenti di cui all'articolo 4, è approvato con delibera del CIPE entro 20 giorni dalla sua definizione e vale come programma di ripartizione delle somme di cui all'articolo 1, comma 4, tra i comuni e tra i soggetti pubblici e i soggetti privati interessati. Il Ministero del tesoro provvede a versare le somme destinate

agli interventi in apposite contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale a favore dei comuni e dei soggetti aventi diritto.

2. L'erogazione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione ha luogo in diretta corrispondenza con le fasi realizzative delle opere, con le seguenti modalità:

a) in ragione del 15 per cento all'inizio dei lavori certificato dal sindaco;

b) in ragione dell'ulteriore 50 per cento in base a stato di avanzamento corredato da copia autentica delle prescritte fatture;

c) in ragione del residuo 35 per cento dopo l'ultimazione dei lavori ed entro 30 giorni dalla presentazione dello stato finale corredato da copia delle prescritte fatture e della documentazione amministrativo-contabile di cui all'articolo 21, comma 3, del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

3. La riscossione di ciascuna quota di contributo in base alla fase di avanzamento dei lavori può avvenire solo dietro presentazione alle sezioni di tesoreria provinciale del Ministero del tesoro, della certificazione del completamento della fase prevista ad opera del sindaco, nonché della documentazione di certificazione prevista dall'articolo 21 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

4. I soggetti privati aventi diritto, ed in regola con la documentazione di cui al comma 3 del presente articolo, in deroga a quanto prescritto all'articolo 20 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, possono ritirare direttamente presso le sezioni di tesoreria provinciale del Ministero del tesoro i fondi di cui sono assegnatari.

5. I fondi di competenza dei comuni sono erogati secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 20 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

ART. 6.

*(Commissariamento dell'opera
di ricostruzione).*

1. Il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, vista la documentazione pervenuta ad opera dei sindaci ed i risultati dei sopralluoghi di cui all'articolo 8, identifica i comuni compresi nell'area di cui all'articolo 2, nei quali l'attuazione degli interventi di ricostruzione e riparazione sia caratterizzata da gravi forme di ritardo e inefficienza, e ne informa il Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri entro 30 giorni dalla comunicazione provvede a nominare un commissario *ad acta* per gli adempimenti necessari.

2. Si considera caratterizzata da grave forme di ritardo e di inefficienza la messa in opera degli interventi nei comuni nei quali alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) il numero di domande ammesse al contributo sia inferiore al 50 per cento delle domande presentate e accolte;

b) un numero di domande inferiore all'80 per cento sia corredato dalla documentazione integrativa di cui all'articolo 18, comma 5, del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76;

c) le opere di ricostruzione e di riparazione delegate ai comuni dai soggetti privati siano state realizzate in misura inferiore al 50 per cento;

d) non sia stato ancora approvato definitivamente lo strumento urbanistico necessario per completare le opere di ricostruzione;

e) la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria sia stata sospesa a seguito di azione giurisdizionale su ricorso del comune o dell'impresa appaltatrice o dell'impresa concessionaria dei lavori;

f) sussistano ostacoli alla realizzazione del piano di completamento derivanti dalle modalità di impostazione dell'opera di ricostruzione.

3. Ai fini della nomina del commissario *ad acta* è sufficiente che ricorra una delle condizioni di cui al comma 2. Nei casi di cui alla lettera e) del comma 2 il commissario *ad acta* si sostituisce al comune ai soli fini della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

4. Il commissario *ad acta* nominato ai sensi del comma 1, è scelto tra i dirigenti del Ministero dei lavori pubblici con qualifica non inferiore a dirigente superiore o tra gli ingegneri del Genio civile.

5. Il commissario *ad acta* svolge i seguenti compiti:

a) verifica il programma di completamento ed il programma stralcio presentati dal sindaco ai sensi dell'articolo 3 ed informa il Nucleo di valutazione degli investimenti;

b) rimuove gli ostacoli alla realizzazione delle opere di ricostruzione e riparazione e di urbanizzazione primaria e secondaria, avvalendosi, ove lo ritenga necessario, degli uffici del Ministero dei lavori pubblici;

c) programma gli interventi in modo da conseguire una sollecita realizzazione delle opere di ricostruzione e di riparazione, dando priorità agli interventi finalizzati alla sistemazione delle unità familiari prive di alloggio a causa dell'evento sismico;

d) presenta ogni sei mesi al Nucleo di valutazione degli investimenti una relazione sullo stato di avanzamento delle opere di ricostruzione e di riparazione nel territorio del comune.

6. Il commissario *ad acta* è soggetto alle ispezioni di cui all'articolo 8.

ART. 7.

(Pubblicità).

1. Il programma di completamento e il programma stralcio di cui all'articolo 3

sono esposti in copia nel municipio del comune per almeno tre mesi a partire dalla data del loro invio al Nucleo di valutazione degli investimenti.

2. La certificazione relativa alle singole fasi dello stato di avanzamento delle opere ai sensi dell'articolo 5, viene depositata in copia nel municipio del comune e deve essere di pubblica consultazione per almeno i tre mesi successivi.

3. Il programma realizzativo di cui all'articolo 4 deve essere reso pubblico ed esposto nei municipi dei comuni interessati per la durata di almeno tre mesi a partire dalla sua comunicazione al sindaco.

ART. 8.

(Certificazione e controlli).

1. Il Nucleo di valutazione degli investimenti è autorizzato ad avvalersi di strutture tecniche operative a livello provinciale, che dispongano delle necessarie competenze, anche se di altre amministrazioni dello Stato, ivi compreso il Ministero della difesa, per effettuare ispezioni, controlli e certificazioni in ordine alla veridicità delle informazioni contenute nei programmi di completamento e nei programmi stralcio di cui all'articolo 3, agli stati di avanzamento delle opere, nonché all'attività complessiva di ricostruzione e riparazione realizzata e in atto con il contributo pubblico.

2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Nucleo di valutazione comunica al Presidente del Consiglio dei ministri di quali strutture tecniche intende avvalersi a livello provinciale.

3. I comuni e i soggetti privati beneficiari di contributi sono tenuti a fornire alle strutture tecniche inviate dal Nucleo di valutazione degli investimenti ogni elemento informativo necessario allo svolgimento del loro compito.

4. Il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici è tenuto a presentare con cadenza trimestrale al Consiglio dei ministri un quadro riassuntivo della atti-

vità di certificazione e controllo svolta e dello stato di avanzamento dell'opera di ricostruzione e riparazione. Il Governo trasmette il quadro al Parlamento.

5. Qualora nello svolgimento dei compiti loro assegnati gli ispettori inviati dal Nucleo di valutazione degli investimenti ravvisino responsabilità civili, penali e contabili in capo ai sindaci e ai membri delle commissioni comunali di cui all'articolo 19 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, ai tecnici che hanno firmato le perizie giurate, nonché ai singoli privati, adiscono direttamente l'autorità giudiziaria.

6. Nel caso le ispezioni accertino situazioni caratterizzate da grave inefficienza realizzativa è attivata la procedura di commissariamento di cui all'articolo 6.

ART. 9.

(Integrazioni e abrogazioni al testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76).

1. Al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, sono apportate le modificazioni di cui ai commi seguenti.

2. Il comma 5 dell'articolo 3 è abrogato.

3. Il comma 6 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« 6. Le disposizioni relative agli interventi per la ricostruzione si applicano anche a favore di coloro che alla data del sisma o del 31 marzo 1984 risultino emigrati all'estero, purché abbiano conservato la residenza ».

4. I commi 1, 2, 3 e la lettera c) del comma 4 dell'articolo 12 sono abrogati. Al medesimo articolo è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-bis. I contributi di cui agli articoli 10 e 11 sono ulteriormente maggiorati

della percentuale del 15 per cento per gli immobili vincolati ai sensi della legge n. 1089 del 1939 limitatamente agli interventi di riparazione, con esclusione delle opere di ricostruzione o delocalizzazione degli immobili stessi ».

5. Il comma 11 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« 11. All'esecuzione di interventi di restauro, riparazione e parziale ricostruzione degli immobili di proprietà privata non utilizzabili per fini pubblici e riconosciuti di interesse storico e artistico ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, provvedono le soprintendenze operative del Ministero per i beni culturali e ambientali ».

6. Nell'articolo 18, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. La dichiarazione di causalità del danno dal terremoto ovvero da interventi per il riassetto del territorio connessi al sisma deve essere in ogni caso verificata dal sindaco, che ne assume la piena responsabilità ».

7. Il comma 4 dell'articolo 18 è abrogato.

8. All'articolo 19, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. I membri delle commissioni comunali non possono svolgere perizie, eseguire progetti, dirigere lavori, eseguire collaudi relativamente alle opere finanziate secondo quanto previsto dal presente testo unico né prestare consulenza o collaborazione a ditte che emettano fatture a valere sugli stessi fondi ».

9. Il comma 8 dell'articolo 19 è abrogato.

10. All'articolo 21 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 4-bis. I criteri di determinazione dei compensi sono definiti analogamente a quelli adottati dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

4-ter. Gli amministratori locali non possono svolgere perizie, eseguire pro-

getti, dirigere lavori ed eseguire collaudi relativamente alle opere pubbliche e private finanziate con risorse pubbliche secondo quanto previsto dal presente testo unico.

4-*quater*. Gli amministratori locali non possono partecipare come soci, né prestare consulenza o collaborazione a ditte che emettano fatture a valere sui fondi di cui al presente testo unico ».

11. Alla lettera *c)* del comma 3 dell'articolo 34 è aggiunto il seguente periodo: « I piani di recupero possono essere adottati solo per interventi sull'edificato ed entro ambiti d'intensa edificazione che abbiano carattere storico ».

12. Il comma 15 dell'articolo 34 è sostituito dal seguente:

« 15. Ove il piano di recupero sia riferito a unità immobiliari, edifici o aree di interesse storico-artistico devono essere sentite, prima dell'adozione, le competenti sovrintendenze, le quali provvedono entro 30 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il parere si ritiene acquisito ».

13. La lettera *e)* del comma 2 dell'articolo 44 è abrogata.

14. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei lavori pubblici ridefinisce, con proprio decreto, i criteri in base ai quali deve essere valutato il limite di convenienza di cui all'articolo 11, commi 7 e seguenti, del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, in modo che gli interventi di demolizione risultino ammissibili solo nei casi in cui risultino indispensabili ai fini della sicurezza pubblica.

ART. 10.

(Disposizioni finali).

1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge di cui ai testi legislativi seguenti:

a) legge 14 maggio 1981, n. 219;

b) decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, e relativa legge di conversione 29 aprile 1982, n. 187;

c) decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, e relativa legge di conversione 14 aprile 1984, n. 80;

d) decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, e relativa legge di conversione 18 aprile 1986, n. 119;

e) decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472;

f) decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12;

g) testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

2. L'ufficio speciale per la ricostruzione e lo sviluppo della Campania, della Basilicata, della Calabria e della Puglia colpite dal terremoto del 1980-1981, di cui all'articolo 5 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, come riorganizzato con decreto ministeriale 3 aprile 1990, n. 117, del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1990, cessa la sua attività sessanta giorni dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le agevolazioni previste per i settori produttivi dal testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, sono poste a carico degli stanziamenti recati dalla legge 1° marzo 1986, n. 64.

4. Per i comuni non inclusi nell'area di cui all'articolo 2, limitatamente a quelli che fossero stati dichiarati gravemente danneggiati, i proprietari aventi titolo ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, a contributi di ricostruzione e riparazione della propria abitazione, la cui richiesta di contributo non sia stata finanziata alla data di entrata in vigore della presente legge, presentano istanza corredata della documentazione attestante il loro diritto al Nucleo di valutazione degli investimenti di cui all'articolo 1, comma 3. Il Nucleo valuta le istanze pervenute e delibera sul loro inserimento nel piano generale di completamento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).